

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 15 ottobre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1^{bis} cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 400	17 200	0,754
17 200	21 900	0,772
21 900	24 200	0,790
24 200	26 500	0,808
26 500	28 800	0,826
28 800	31 100	0,844
31 100	33 400	0,879
33 400	35 700	0,915
35 700	38 000	0,951
38 000	40 300	0,987
40 300	42 600	1,023
42 600	44 900	1,059
44 900	47 200	1,113
47 200	49 500	1,167
49 500	51 800	1,221
51 800	54 100	1,274
54 100	56 400	1,328

¹ RS 831.201

² RS 831.101

Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza

¹ Il contributo per l'assistenza ammonta a 32.90 franchi all'ora.

² Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 49.40 franchi all'ora.

³ L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 87.80 franchi per notte.

⁴ Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33^{ter} LAVS³.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

15 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 831.10